

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Licia Grassucci, dal Prof. Giuseppe Sigillò Massara **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 08.02.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SOCIETÀ SS MACERATESE SRL - (nota n. 4886/45 pf 17-18 GC/GP/ac del 5.12.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone la rinotifica dell'atto di convocazione nei confronti della Società SS Maceratese Srl, all'indirizzo PEC indicato dalla Procura Federale e che viene depositato alla odierna udienza e altresì nei confronti del Sig. Sivieri Simone Baldassarre, per la prossima seduta fissata per il giorno 27.2.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZULLI ALESSANDRO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal) Società ASD ALEX ZULLI GOLD FUTSAL - (nota n. 4817/374 pf 17-18 GP/GT/ag del 4.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.12.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Zulli Alessandro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore, dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale degli arbitri della gara ASD Alex Zulli Gold Futsal – Atletico Chiaravalle disputata in data 01/10/2017 e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 femminile; nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'intera classe arbitrale,

della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti e, di riflesso, anche dell'istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato "post", in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"...E vediamo se due incapaci di Foggia scriveranno che gli ho messo un moncone con tumore sul corpo. Così veramente pubblico le fotografie del mio moncone e della mia finta mano", "... Dico che potremmo perché i due errori madornali, giganti, del duo arbitrale foggiano, pesano come un macigno, proprio perché una partita pari viene decisa dagli episodi, ma se giochiamo 7 contro 5 gli episodi possono andare solo in un verso", "La settimana scorsa ad Ancona in una partita con difficoltà 1 c'era il commissario degli arbitri, ieri ad una partita difficoltà 10 non c'era. È inutile che giudicate questi fenomeni nelle partite facili, il vero valore si vede nella difficoltà" e "Adesso aspettiamo l'esito della mia squalifica. Se superiore ad 1 mese ritirerò la squadra e la Società, perché potete cambiare Presidente della Divisione Calcio a 5 e fare anche accordi con 100 televisioni, ma se poi le partite ed i campionati li fate decidere sempre allo stesso modo, allora io non ci sto. Oggi come allora":*

- la Società ASD Alex Zulli Gold Futsal, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Zulli Alessandro.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Zulli Alessandro, quest'ultimo in proprio e in qualità di Presidente della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Zulli Alessandro, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la Società ASD Alex Zulli Gold Futsal, sanzione base ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita di 1/3 pari a 300,00 (Euro trecento/00), sanzione finale ammenda di 600,00 (€ seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Zulli Alessandro, in proprio e in qualità di Presidente della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro

accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Zulli Alessandro;
- ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) nei confronti della Società ASD Alex Zulli Gold Futsal.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUTERI GAETANO (all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - [nota n. 4848/398 pf 17-18 GP/GT/ag del 4.12.2017].

Il deferimento

Con provvedimento del 4.12.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Auteri Gaetano, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la Società Matera Calcio Srl, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista riportata dal sito "www.tuttoc.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell'arbitro della gara Matera – Juve Stabia, disputata in data 04/11/2017 e valevole per il campionato di Lega Pro; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell'intera classe arbitrale, della Lega Pro e di riflesso anche dell'istituzione federale nel suo complesso considerata; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"Anche la direzione arbitrale non ci è piaciuta e lo voglio dire con fermezza. Ci siamo scocciati di terne inadeguate. Ci mancano di rispetto", "L'arbitro ci ha mandato a quel paese quattro volte, me lo hanno detto i ragazzi ieri mattina e non ho motivo di non creder loro. Ci ha mancato di rispetto. Questi signori di cazzate ne hanno fatte tante ...", "Se parlo così è perché ci mancano di educazione e rispetto. Basta con questi arbitri inadeguati. Noi non siamo stupidi, accettiamo gli errori perché si può sbagliare ma non accettiamo la maleducazione e qui il designatore deve vigilare perché pretendiamo rispetto", "Possiamo sbagliare tutti ma l'educazione e il rispetto non devono mai mancare e mi sembrano che questi aspetti stiano venendo meno. Matera come Società e come ambiente ha il dovere di essere rispettata. Sono le 17 e non si fanno le squalifiche. Ma che Lega è? Chi ha il compito di vigilare e di far rispettare le regole. Vi sembrano normali le*

vicende come quella del Modena e della Vibonese?”, “Siccome siamo professionisti, amiamo rispettare le regole e amiamo questo sport nessuno ci facesse passare la voglia perché diventiamo i più maleducati del mondo, invece siamo persone rispettose per cui questa è una denuncia che voglio fare. Il problema è la presunzione. Non ci ha fatto giocare 4 minuti di partita nel recupero. Ha interrotto il gioco e non l’ha recuperato. Gli si è inceppato il cronometro ma gli si è inceppato anche il cervello. Si può sbagliare ma non si può essere presuntuosi” e “Le regole ci sono ma vanno rispettate per tutti. Io ne sto infrangendo una perché sono un tesserato e parlo? Non me frega, siamo in democrazia non sto offendendo nessuno, non siamo in dittatura”;

- la Società Matera Calcio Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, Sig. Auteri Gaetano.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Auteri Gaetano e la Società Matera Calcio Srl, quest’ultimi rappresentati dal procuratore speciale Sig. Sergio Leoni, Segretario della Società Matera Calcio Srl, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Auteri Gaetano, sanzione base squalifica di mesi 1 (uno) e ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), sanzione finale squalifica di giorni 20 (venti) e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); per la Società Matera Calcio Srl, sanzione base ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita di 1/3 pari a 3.000,00 (Euro tremila/00), sanzione finale ammenda di 6.000,00 (€ seimila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Auteri Gaetano e la Società Matera Calcio Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i

60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di giorni 20 (venti) e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti del Sig. Auteri Gaetano;
- ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti della Società Matera Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSATO PIETRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl), SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 4934/222 pf 17-18 GP/AS/ac del 6.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 6.12.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Rosato Pietro, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 153 del 9/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti (Dipartimento Interregionale) e 43/A del 4/08/2017 della Segreteria Federale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 16/09/2017, la dichiarazione del legale rappresentante della Società attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- la Società Lupa Roma FC Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Rosato Pietro, inibizione di giorni 60 (sessanta);
- per la Società Lupa Roma FC Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

Risulta infatti documentalmente accertato, che il Sig. Pietro Rosato in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl non ha depositato, entro il termine del 16/09/2017, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

La Co.Vi.So.D., a seguito di apposita comunicazione della Co.Vi.So.C., ha evidenziato ai competenti organi della FIGC, attraverso nota del 5 ottobre 2017, allegata all'atto di deferimento, il mancato versamento degli emolumenti e dei contributi INPS, dovuti ai tesserati per le mensilità di giugno 2017, nonché delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti.

Risulta pertanto integrata la violazione dell'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 153 del 9/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti (Dipartimento Interregionale) e 43/A del 4/08/2017 della Segreteria Federale

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pietro Rosato, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni

- per Rosato Pietro, inibizione di giorni 60 (sessanta);
- per la Società Lupa Roma FC Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IUS GIANLUCA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl) - (nota n. 4956/861 pf 16-17 GP/AA/mg del 6.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 6.12.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

Ius Gianluca, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl.

Per rispondere delle seguenti violazioni:

1) violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. De Costanzo Alessandro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 205/Cae/2015-16 del 16.11.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Castellana Andrea,

le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 204/Cae/2015-16 del 16.11.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

3) violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Ciampa Luigi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 202/Cae/2015-16 del 16.11.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

4) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Napolano Giordano, Gennari Mattia e Montanari Andrea, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni n. 27/Cae/2016-17 del 16.11.2016, n. 8/Cae/2016-17 del 16.11.2016 e n. 61/Cae/2016-17 del 7.12.2016, confermate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche del 7.03.2017, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle suddette ultime pronunce;

5) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Fapperdue Fabio e Santucho Carlos, le somme accertate, relativamente al calciatore Fapperdue, dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 146 del 16.11.2016, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. 19/TFN del 7.03.2017, e relativamente al calciatore Santucho, dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 190 del 3.01.2017, nel termine di trenta giorni dalle rispettive comunicazioni delle suddette pronunce;

6) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori D'Aniello Rocco, Balistreri Pietro e D'Allocco Antonio le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni, rispettivamente prot. n. 71, 72 e 73 Cae/2016-17 del 7.12.2016, pubblicate con C.U. n. 172 del 7.12.2016, confermate dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche con decisioni rispettivamente prot. 19755/104, n.19752/102 e n.19754/103, pubblicate con C.U. n. 21/TFN-CVE del 8.3.2017, nel termine di trenta giorni dalle rispettive comunicazioni delle suddette ultime pronunce;

7) violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto ai calciatori Ranieri Giovanni e Di Paola Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni rispettivamente prot. CAE n. 92 del 10.2.2017 e prot. CAE n.91 del 10.2.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;

8) violazione dell'art.1 bis comma 1 del GCS in relazione all'art. 94ter, comma 13 delle NOIF ed all'art. 8 commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto agli allenatori Giunti Federico e Battistini Pierfrancesco, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisioni pubblicate rispettivamente con C.U. n. 1/C.A. del 11.1.2017 e con C.U. 2/C.A. del 23.2.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive suddette pronunce;

9) violazione dell'art.1 bis comma 1 del GCS in relazione all'art. 94ter, comma 13 delle NOIF ed all'art. 8 commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore Imbimbo Eduardo le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo n. 74/67 del 20.4.2017, pubblicato con C.U. n. 3 C.A. del 20.4.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia;

10) violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Piccheri Valerio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 182/Cae/2016-17 del 16.5.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Ius Gianluca, inibizione di anni 1 (uno) e mesi 10 (dieci).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

La documentazione depositata a corredo del deferimento conferma infatti la fondatezza degli assunti della Procura Federale e la conseguente violazione della normativa federale con particolare riguardo all'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94ter, commi 11 e 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS.

Risulta infatti che allo scadere dei termini previsti dalle norme federali, il Sig. Ius Gianluca non ha provveduto al pagamento del dovuto in favore dei suoi tesserati, così come stabilito dalla C.A.E. – L.N.D., dal TFN-SVE e dal Collegio Arbitrale presso L.N.D.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni si rileva che il comportamento del deferito è caratterizzato da abitudine, continuità nella violazione di norme endofederali che, per la loro caratteristica plurioffensiva, hanno riflessi di estrema gravità anche in relazione all'Ordinamento giuridico nazionale, che denotano la evidente volontà di sottrarsi al rispetto delle regole che governano la civile convivenza nell'ambito della Federazione., con i conseguenti riflessi sulla determinazione della sanzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge la sanzione dell'inibizione di anni 2 (due) e mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Ius Gianluca.

(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORIGO FRANCESCO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società S.S.D. Pol. Sarnese 1926 Srl), SOCIETÀ SSD POL SARNESE 1926 - (nota n. 4969/168 pf 17-18 GP/AA/mg del 6.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 6.12.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Origo Francesco, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Savarese Giuseppe e Di Capua Ferdinando, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni rispettivamente prot. n. 121/Cae/2016-17 e n.108/Cae/2016-17 del 7.3.2017, pubblicate con C.U. n. 251 del 7.3.17, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce;
- la Società SSD Pol. Sarnese 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Origo Francesco, quest'ultimo in proprio e in qualità di Presidente della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Origo Francesco, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl, sanzione base penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), diminuita di 1/3 pari a punti 2 (due) ed € 150,00 (Euro centocinquanta/00), sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Origo Francesco, in proprio e in qualità di Presidente della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima

decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 0000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Origo Francesco;
- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) nei confronti della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Publicato in Roma il 16 febbraio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini